

Quesito Comando

La circolare ministeriale di cui all'oggetto, con cui vengono attualmente regolarmente le attività di grandi magazzini e supermercati o altri centri di vendita, al punto 4) relativo agli impianti termici recita: "Gli impianti termici o di condizionamento dovranno risultare isolati, con strutture resistenti al fuoco, rispetto ai locali di vendita ed a quelli eventuali adibiti a magazzini di riserva e dovranno essere muniti di accesso indipendente.

Per quanto attiene alle altre prescrizioni relative all'installazione degli impianti termici, si applicano quelle attualmente in vigore."

La normativa tecnica di riferimento per gli impianti termici funzionanti a gas metano di cui al D.M. 12/4/96, nel caso dei generatori di aria calda al punto 4.5.2 pone il divieto di installazione all'interno dei locali con densità di affollamento superiore a 0,4 persone/mq.

Avendo un supermercato alimentare una densità di affollamento pari a 0,4 persone/mq, così come definito dalla lettera-circolare M.I. n° 5210/4118/4 del 17/2/75, in considerazione che la norma tecnica di riferimento per gli impianti termici a gas stabilisce il divieto di installazione in locali con densità di affollamento superiore a 0,4, parrebbe desumersi la possibilità di installazione di un impianto termico a gas all'interno di un supermercato alimentare, in netto contrasto con il disposto del punto 4) della circolare n° 75 del 3/7/67.

Si chiede pertanto a codesto Superiore Ministero se il disposto del D.M. 12/4/96 sia da ritenersi applicabile a prescindere da ciò che stabilisce la norma specifica di riferimento o se, di contro, la norma di riferimento dell'attività in cui viene installato l'impianto termico abbia valore prevalente rispetto alle specifiche norme tecniche di riferimento per gli impianti termici, a cui ci si rivolge allorquando non esistono norme specifiche di riferimento o esiste uno specifico richiamo da parte della norma stessa.

Inoltre, nel caso in cui l'impianto termico abbia una potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h e quindi sia regolato dalle norme tecniche di riferimento UNI-CIG 7129, si chiede se il divieto di installazione si deve in ogni caso osservare a norma della circ. n° 75 del 3/7/67 o se si ritiene possibile l'installazione, in quanto le norme UNI-CIG 7129 non pongono divieti specifici di installazione nei locali in questione.

A giudizio di questo Comando l'impianto termico non può installarsi all'interno dei locali di vendita secondo le indicazioni della circ. n° 75 del 3/7/67 per i grandi magazzini; per tutto quanto il resto (modalità di installazione dell'impianto termico) si può applicare invece la specifica norma in vigore e cioè il D.M. 12/4/96 nel caso di impianti con potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h, e le norme UNI-CIG 7129 nel caso di impianti con potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h.

Si prega di voler far conoscere il parere di codesto superiore Ministero circa la corretta applicazione normativa di cui sopra.

Risposta Ministero

Con le note indicate a margine è stato posto un quesito relativo all'applicazione del D.M. 12 aprile 1996 nei locali disciplinati dalla circolare n° 75/67.

Al riguardo si ritiene che l'installazione di generatori di aria calda a scambio diretta, disciplinata dal punto 4.5.2 del citato decreto, sia ammessa anche nei locali di esposizione e vendita purché l'affollamento massimo ivi previsto non sia superiore al valore di 0,4 persone per m².